

## **TI\_GERICHTE 11.2020.120 vom 23. Mai 2019**

TI Tribunale d'appello, 2019-05-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2020.120\\_d20190523](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2020.120_d20190523)

FR: TI\_GERICHTE 11.2020.120 du 23 mai 2019

IT: TI\_GERICHTE 11.2020.120 del 23 maggio 2019

### **Regeste**

Richiesta di gratuito patrocinio: grave ristrettezza?

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Come questa Camera ha già avuto modo di ricordare, le spese processuali per un'azione volta al mantenimento del figlio rientrano nel fabbisogno in denaro del figlio medesimo (sentenza inc. 11.2017.16 del 13 giugno 2018, consid. 9 con rinvii). Ciò vale anche, analogamente, per una domanda di revisione che riguardi i contributi alimentari. La protezione giuridica del figlio in effetti va finanziata anzitutto dai genitori, sempre che sia necessaria e non appaia senza possibilità di buon esito (v. anche Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 39 ad art. 276 CC). Il ruolo dello Stato è meramente sussidiario (DTF 127 I 206 consid. 3d in fine). Il Cantone interviene anticipando i costi del processo, in altri termini, solo qualora i genitori siano sprovvisti dei mezzi indispensabili per affrontare le spese di causa.

#### **E. 3**

Nella fattispecie IS 1 si dice priva di mezzi, ma non pretende che CO 1 sia sprovvisto delle risorse necessarie per finanziare la domanda di revisione. Anzi, essa medesima afferma che tra il giugno del 2017 e il maggio del 2019 costui ha percepito, oltre allo stipendio di fr. 4000.– mensili lordi per l'attività svolta nella ditta di famiglia, indennità dall'Assicurazione contro la disoccupazione per complessivi fr. 128 532.–, circostanza che CO 1 ha sottaciuto e di cui essa è venuta casualmente a conoscenza solo il 12 maggio 2020. Proprio per tale motivo essa postula la revisione della sentenza emessa da questa Camera in materia di contributi alimentari per la figlia. Se non che, foss'anche IS 1 sfornita di risorse indispensabili, nelle condizioni descritte l'onere di sovvenzionare la procedura di revisione incomberebbe a CO 1 e non spetterebbe allo Stato del Cantone Ticino anticiparne i costi. Onde l'inconsistenza della richiesta di gratuito patrocinio.

#### **E. 4**

Si aggiunga che, seppure CO 1 non fosse in grado di far fronte alle spese della procedura di revisione, la richiesta di gratuito patrocinio non sarebbe destinata a miglior sorte. I coniugi si devono infatti vicendevolmente e adeguata assistenza nel mantenimento dei figli nati prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC). L'obbligo del patrigno – o della matrigna – discende dall'art. 159 cpv. 3 CC e sussiste nella misura in cui, per gli impegni che derivano dal matrimonio, il genitore non sia in grado di sopperire – o di sopperire appieno – al fabbisogno del proprio figlio (RtiD I-2005 pag. 781 consid. 8 e 9 con rinvii). In concreto, si trovassero tanto IS 1 quanto CO 1 in gravi ristrettezze, l'onere di finanziare il processo ricadrebbe in ultima analisi su C\_\_\_\_\_ . Nemmeno in questo caso

toccherebbe dunque allo Stato del Cantone Ticino anticipare i costi della causa.

#### **E. 5**

IS 1 eccepisce che il marito guadagna circa € 6200.– mensili, ma deve far fronte a un fabbisogno coniugale di € 7893.– mensili. In realtà essa si limita sostanzialmente ad allegare cifre, mentre patrocinata da una legale avrebbe dovuto documentare le proprie asserzioni, a cominciare dal gravoso costo dell'alloggio (€ 3547.– mensili), cui si cumulano fr. 1035.– per la locazione di un appartamento a \_\_\_\_\_ di cui non è più data a dividere l'utilità. Comunque sia, ai fini del gratuito patrocinio non fa stato il solo reddito, ma anche la sostanza disponibile del richiedente o di chi è chiamato ad assumere il sostentamento di lui (DTF 144 III 537 consid. 4.1 con richiami), compresa un'eventuale prestazione di libero passaggio che può essere riscossa (DTF 135 I 288). Né basta una mancata liquidità per ottenere il beneficio del gratuito patrocinio qualora sia possibile aumentare un onere ipotecario o, al limite, alienare determinati beni (RtiD I-2010 pag. 677 n. 1c con riferimenti). In proposito la giurisprudenza è esplicita.

#### **E. 6**

Nel caso in esame nulla è dato di sapere sulla sostanza di C \_\_\_\_\_ né, a ben vedere, di IS 1. Ora, non è compito di questa Camera promuovere indagini al riguardo o condurre ricerche nei ponderosi atti processuali. Tocca a chi sollecita il beneficio del gratuito patrocinio recare le indicazioni necessarie sui propri redditi e la propria sostanza, soprattutto ove sia patrocinato da un legale (sentenza del Tribunale federale 4A\_44/2018 del 5 marzo 2018, consid. 5. 3 con numerosi rimandi; v. anche sentenza 4A\_114/2013 del 20 giugno 2013 consid. 4.3.1 in: RSPC 2013 pag. 473). Nella fattispecie nulla rende verosimile che IS 1 non disponga di patrimonio sufficiente per finanziare i costi legali e processuali della domanda di revisione. Analoghe considerazioni valgono, in subordine, per C \_\_\_\_\_. Quanto a CO 1, si è visto ch'egli avrebbe incassato dall'Assicurazione contro la disoccupazione, secondo IS 1, un cospicuo capitale. Nelle circostanze descritte non soccorrono le premesse dell'art. 117 lett. a CPC, in ultima analisi, per concedere alle richiedenti il beneficio del gratuito patrocinio.

#### **E. 7**

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione a livello federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di giudizi sul gratuito patrocinio – di natura incidentale – segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). In concreto la sentenza finale di questa Camera sarà impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale, il valore litigioso raggiungendo la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Lo stesso rimedio è dato quindi contro la decisione odierna. Per questi motivi, decide:

1. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
2. IS 1 e IS 2 saranno invitate a prestare un adeguato anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili della domanda di revisione.
3. Notificazione all'avv. . Comunicazione: – avv. ; – Pretura della giurisdizione di Locarno Città. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il presidente \_\_\_\_\_ La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.